

Ordinanza del DFI concernente la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR)

del 31 ottobre 2001

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 9 capoverso 5 dell'ordinanza del 22 giugno 1994¹ sulla radioprotezione (ordinanza sulla radioprotezione),

ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Statuto

La Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell'ordinanza del 3 giugno 1996² sulle commissioni.

Art. 2 Compiti

¹ La CFR è consultata all'atto dell'emanazione nonché della modifica di prescrizioni in materia di radioprotezione.

² Essa può presentare proposte e richieste ai dipartimenti e agli organismi interessati di cui all'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza sulla radioprotezione.

³ I dipartimenti e gli organismi di cui all'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza sulla radioprotezione possono, all'occorrenza, sottoporre alla CFR anche domande concernenti settori scientificamente affini.

⁴ La CFR può procurarsi altre informazioni oltre alla documentazione messa a disposizione dall'amministrazione. Essa ha in particolare accesso ai dati concernenti le misurazioni.

Art. 3 Collaborazione con altre commissioni e con l'OIR

La CFR collabora con la Commissione federale per la protezione atomica e chimica (COPAC), la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari (CSI) e l'Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.

RS 814.501.1

¹ **RS 814.501**

² **RS 172.31**

Sezione 2: Organizzazione

Art. 4 Composizione

La CFR si compone di specialisti in campo scientifico, medico e industriale.

Art. 5 Nomine

¹ Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CFR.

² Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) presenta al Consiglio federale le proposte di nomina.

³ La CFR può proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.

⁴ Essa nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Art. 6 Sottocommissioni

Per l'elaborazione di elementi di decisione nei settori specifici, la CFR può istituire sottocommissioni composte di membri scelti al suo interno. Per ogni sottocommissione designa un presidente.

Art. 7 Gruppi di esperti e consultazione di esperti

¹ Per l'esame di questioni specifiche, la CFR e le sue sottocommissioni possono ricorrere a esperti esterni.

² La CFR può istituire gruppi d'esperti permanenti o a tempo determinato incaricati di svolgere compiti specifici. Essa nomina un membro della CFR come presidente.

³ La CFR può affidare mandati ai suoi membri o a esperti esterni.

Art. 8 Gruppi di lavoro

Per trattare i problemi urgenti, il presidente può istituire gruppi di lavoro ad hoc. Egli nomina un membro della CFR come presidente.

Art. 9 Segreteria

¹ La segreteria è gestita dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

² Un segretario scientifico garantisce alla commissione il sostegno nelle questioni di carattere scientifico. Egli è amministrativamente subordinato all'UFSP.

³ Il segretario scientifico svolge lavori di segretariato e tiene la contabilità della CFR.

Sezione 3: Gestione

Art. 10 Sedute

¹ Il presidente convoca la CFR in funzione delle necessità, ma almeno tre volte l'anno.

² Tutti gli organismi della Confederazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza sulla radioprotezione o almeno cinque membri della CFR possono esigerne la convocazione.

³ La segreteria trasmette l'ordine del giorno e i verbali delle sedute all'UFSP, alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN), alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e all'INSAI. Alle sedute possono partecipare rappresentanti di questi organismi.

Art. 11 Decisioni

¹ La commissione può deliberare validamente quando sono presenti almeno i due terzi dei membri.

² Solo i membri della commissione hanno diritto di voto.

³ Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente prende parte alle votazioni; a parità di voti, il suo voto è decisivo.

⁴ A titolo eccezionale, la commissione può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno i due terzi dei membri. La decisione è resa nota nel corso della seduta successiva.

Art. 12 Segreto

¹ Le deliberazioni della commissione, delle sottocommissioni, dei gruppi d'esperti e dei gruppi di lavoro non sono pubbliche. Le loro deliberazioni e i loro documenti sono confidenziali, sempre che l'interesse pubblico al mantenimento del segreto sia preponderante.

² I membri e gli altri partecipanti alle riunioni sottostanno alle disposizioni valide per il personale della Confederazione in merito al segreto d'ufficio e all'obbligo di testimoniare.

³ Il DFI è l'autorità competente in virtù dell'articolo 320 numero 2 del Codice penale³.

⁴ L'obbligo del segreto deve essere rispettato anche dai membri che non fanno più parte della commissione.

³ RS 311.0

Art. 13 Rapporto annuale

La CFR presenta annualmente un rapporto al DFI, al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 14 Indennità

¹ L'indennità per i membri della commissione e gli esperti è calcolata in base all'ordinanza del 12 dicembre 1996⁴ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

² Il finanziamento dei mandati agli esperti necessita l'approvazione dell'UFSP.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti legislativi sono abrogati:

1. Ordinanza del 19 giugno 1996⁵ concernente la Commissione federale della radioprotezione;
2. Regolamento del 9 dicembre 1996⁶ della Commissione federale per la sorveglianza della radioattività.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

31 ottobre 2001

Dipartimento federale dell'interno:

Ruth Dreifuss

⁴ RS 172.311

⁵ Non pubblicata nella RU.

⁶ RU 1997 426